



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
Caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati

SCHEMA DI CONVENZIONE/DISCIPLINARE DI INCARICO

per l'esecuzione dei seguenti servizi di ingegneria:

“Redazione del Piano di Caratterizzazione - Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di caratterizzazione e degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza del sito ex Materit ricadente nel SIN Val Basento”

CUP: G45F20002040002; CIG: 8189436

TRA

Regione Basilicata (C. F. 80002950766 – Partita IVA 00949000764), rappresentata dal _____ in qualità di Dirigente ad interim dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, domiciliato per la carica presso la sede in via Vincenzo Verrastro, n. 5 - 85100 Potenza;

E

il in qualità diIngegnere/Architetto/..... Iscritto all'Albo di con numero libero professionista singolo / domiciliato per la carica presso la sede legale di – Via (in seguito “il Professionista”)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Premesse

Il presente disciplinare/convenzione disciplina l'incarico per lo svolgimento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria consistenti nella redazione del piano di caratterizzazione e nella progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di caratterizzazione e di messa in sicurezza del sito ex Materit nel SIN Val Basento nel Comune di Ferrandina (MT).

Vista la carenza nell'organico regionale di personale tecnico, si rende necessario il ricorso a professionista esterno da incaricare con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con la L.120/2020 e delle Linee Guida Anac n. 1, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 138 del 21 Febbraio 2018, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibere del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e n. 417 del 15 maggio 2019, per i servizi tecnici di cui ai successivi paragrafi.

Premesso che:

- si è proceduto ad effettuare una ricerca di mercato per manifestazione d'interesse su piattaforma telematica per i servizi di cui in oggetto;

- conseguentemente, si è proceduto ad effettuare una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- in esito della medesima, si è provveduto con D.D. ad affidare i servizi di cui in oggetto al Professionista succitato;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Fortunato Giordano, funzionario dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale;

Art. 1

Oggetto dell'incarico

La regione Basilicata – Uff. Prevenzione e Controllo Ambientale, con le modalità di cui alla presente convenzione, conferisce al Professionista, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento del seguente servizio consistente in:

redazione del piano di caratterizzazione e la progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di messa in sicurezza del sito ex Materit nel SIN Val Basento.

Le prestazioni oggetto dell'incarico sono:

1. redazione del piano di caratterizzazione ex art. 242 del D.Lgs.152/2006 dell'area dello stabilimento ex Materit, esteso alle aree attraversate dalle tubazioni e/o canali di scarico, comprensivo del progetto definitivo/esecutivo degli interventi;
2. redazione del progetto definitivo/esecutivo degli interventi di messa in sicurezza del sito previsto dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. redazione del piano di sicurezza e coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di caratterizzazione.

Il compenso complessivo, al netto di IVA, è di € 66.347,15, come da allegato.

Lo scopo della progettazione è la messa in sicurezza del sito ex Materit nel SIN Val Basento nel Comune di Ferrandina e la caratterizzazione ambientale dello stesso ai fini della successiva bonifica ai sensi dell'art. 242 e 252 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La progettazione dovrà uniformarsi alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di sicurezza sul lavoro e di amianto, nonché alle linee guida e procedure ed indicazioni tecniche generalmente adottate nei SIN principalmente contaminati da amianto e dovrà comprendere tutti gli elaborati e la documentazione richiesta sino all'approvazione definitiva.

Art. 2

Obblighi delle parti

Le prestazioni richieste nella presente convenzione, nel rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, sono infungibili e rigorosamente personali. Al Professionista, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, potendosi avvalere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informato il Committente.

Non è parimenti ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto della presente convenzione, se non nei casi e alle condizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016 e nei limiti di quanto indicato dal Professionista, fermo restando, anche in questo caso la responsabilità del

Professionista e l'obbligo di acquisire preliminarmente l'autorizzazione dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale

Il Professionista nell'espletamento dell'incarico è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dalla presente convenzione e dagli atti dallo stesso richiamati, dal Decreto Ministro della Giustizia del 17/06/2016 (in GU 174/2016) nonché della deontologia professionale. E' altresì obbligato all'osservanza di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico ed in particolare dei regolamenti, direttive, leggi, decreti e circolari in materia di opere pubbliche, di sicurezza sul lavoro e delle norme tecniche prescritte da leggi, decreti e circolari specificatamente in materia di lavori oggetto del presente incarico vigenti al momento della consegna degli elaborati.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Regione Basilicata.

Il Professionista deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

L'incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile Unico del Procedimento che si riserva in qualsiasi momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che il Professionista, con la sottoscrizione della presente convenzione, s'impegna a rispettare.

Il Professionista si obbliga a introdurre negli elaborati, fino alla definitiva approvazione degli stessi, tutte le integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza delle attività, nonché ai diversi orientamenti che l'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali degli elaborati senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, sempre che dette modifiche o integrazioni non siano in contrasto con le istruzioni originariamente impartite o comportino cambiamenti o aggiunte nell'impostazione originaria.

In particolare, il Professionista deve introdurre senza indugio negli atti oggetto dell'incarico tutte le modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, anche richiesti da parte degli Enti a ciò deputati, comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.

Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:

- a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale;
- b) a far presente allo stesso Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- c) a partecipare a riunioni collegiali indette dall'Amministrazione per l'illustrazione degli elaborati;
- d) a formulare tutte le eventuali dichiarazioni da rendere ai sensi di legge;
- e) ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria affinché l'oggetto della presente prestazione possa conseguire tutti i pareri favorevoli, i nulla osta, e le prescritte autorizzazioni e concessioni. E' pertanto suo obbligo, a titolo esemplificativo:
 - 1) identificare gli uffici competenti al rilascio degli atti suindicati;
 - 2) informarsi presso i medesimi uffici onde conoscere tempestivamente quanto è necessario perché le domande di pareri, nulla osta autorizzazioni ecc. possano trovare rapida evasione.

L'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale s'impegna a fornire al Professionista tutto quanto in proprio possesso e utile alla formazione degli elaborati. Il Professionista provvederà a proprie spese all'estrazione delle copie a lui necessarie.

L'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale s'impegna inoltre a garantire i rapporti con le proprie strutture attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

Gli elaborati dovranno essere trasmessi al Responsabile Unico del procedimento in una sola copia su supporto digitale sia in formato pdf che in formati editabili (doc, xls, dwg, ecc.). La documentazione amministrativa e contabile prevista dovrà essere redatta con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamenti in materia e firmata digitalmente.

Inoltre dovrà essere trasmessa, con lo stesso formato, anche una copia degli elaborati privi dei dati sensibili con liberatoria per la loro pubblicazione.

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice per il presente appalto, è l'ing. Giuseppe Galante, responsabile ad interim della Direzione dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale. Lo stesso svolge anche il ruolo di Direttore di Esecuzione del Contratto.

Art. 3

Modalità di esecuzione dell'incarico

Nell'esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile del Procedimento seguendone le relative istruzioni.

Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto:

- dei criteri di cui all'allegato 2, Parte IV - Titolo V del D. Lgs. 152/2006;
- del D. Lgs. 81/2008;
- del D. Lgs. 50/2006 e relative disposizioni attuative;
- del manuale APAT n. 43/2006 "Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati", alla normativa specifica in materia di amianto, alle "Linee Guida Generali da adottare durante le attività di bonifica da amianto nei Siti da bonificare di Interesse Nazionale";
- delle procedure ed indicazioni tecniche generalmente adottate negli altri SIN principalmente contaminati da amianto;
- della legge 257/1992 e relativi decreti attuativi, con specifico riferimento all'Allegato 1 del DM 14.05.1996;
- del verbale di sopralluogo dell'Inail nei giorni 3 e 4 novembre 2016, come da resoconto inviato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota prot. n. 3190 del 13.02.2017;
- della relazione dell'ISPRA prot. n. 41377 del 14.09.2020;
- della relazioni dell'INAIL prot. n. 26667 del 15.09.2020;

La prestazione professionale comprende:

1. redazione del piano di caratterizzazione ex art. 242 del D.Lgs.152/2006 dell'area dello stabilimento ex Materit, comprensivo delle aree attraversate dalle tubazioni e/o canali di scarico;
2. progetto esecutivo/definitivo delle indagini per l'attuazione del piano di caratterizzazione;

3. sopralluoghi e partecipazione agli incontri tecnici ed alle Conferenze di Servizi sia presso la Regione che presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che saranno convocati ai fini dell'approvazione del Piano di caratterizzazione;
4. redazione delle integrazioni, con contestuale aggiornamento del Piano, che saranno richieste in fase istruttoria ai fini della definitiva approvazione;
5. stesura definitiva del Piano con le eventuali prescrizioni del decreto di approvazione ministeriale;
6. redazione del progetto definitivo/esecutivo degli interventi di messa in sicurezza del sito previsto dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
7. partecipazione ad eventuali incontri tecnici sia presso la Regione che presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che dovessero essere convocati ai fini dell'approvazione del progetto;
8. recepimento delle eventuali prescrizioni e redazione definitiva del progetto;
9. partecipazione a incontri richiesti in fase di verifica, validazione e approvazione del progetto ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
10. redazione eventuali integrazioni richieste in fase di verifica, validazione e approvazione del progetto ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Durante tutto l'incarico il professionista si rappresenterà direttamente al direttore dell'esecuzione del contratto e al responsabile del procedimento. L'incaricato si obbliga a segnalare immediatamente al responsabile del procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del servizio.

Art. 4

Responsabilità del Professionista

1. Il Professionista è responsabile rispetto alle disposizioni di cui alle istruzioni e alle prescrizioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento. Dovrà rifare a proprie spese quanto eseguito in difformità dalle disposizioni di cui sopra o non fornito a regola d'arte.

E' responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione dell'attività conseguente all'incarico.

2. Le disposizioni normative, di cui al D.Lgs. 50/2016 e Linea Guida n. 1 ANAC, in materia di attività di progettazione, di responsabilità del Professionista in caso di errori o di omissioni che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, di limitazioni alle varianti in corso d'opera, si intendono recepite dalla presente convenzione e assunte come obblighi dalle parti.

Art. 5

Durata del contratto e penali

Il piano di caratterizzazione ed il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di messa in sicurezza, compreso piano di sicurezza e di coordinamento (punti 1, 2 e 6 dell'art. 3) devono essere consegnati entro 90 giorni dalla firma della convenzione.

Qualora lo svolgimento dell'incarico subisse ritardi, per cause imputabili all'affidatario, rispetto ai termini di cui sopra, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale del

compenso professionale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso professionale.

Nel caso in cui il ritardo comporti l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale del compenso professionale l'Amministrazione potrà ritenersi libera da ogni impegno verso l'affidatario dell'incarico oggetto dell'affidamento senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese e salvo il risarcimento provocato dall'inadempienza.

La Stazione Appaltante conferisce al professionista, che accetta, l'incarico professionale per la redazione del piano di caratterizzazione e per la redazione del progetto definitivo/esecutivo degli interventi caratterizzazione e di messa in sicurezza del sito ex Materit nel SIN Val Basento, ai sensi dell'art. 242 comma 3, del D. Lgs.152/2006, nonché di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Le integrazioni indicate nei punti 4, 5, 8 e 10 dell'art. 3 devono essere consegnate entro 20 giorni dalle rispettive richieste da parte del Responsabile del procedimento.

Le prestazioni di cui ai rimanenti punti 3, 7 e 9 dello stesso art. 3 devono essere assicurate e svolte sino all'adozione del provvedimento di approvazione e alla consegna ed accettazione da parte del Ministero degli elaborati integrati con le eventuali prescrizioni riportate negli stessi provvedimenti di approvazione.

Art.6

Corrispettivo

L'importo per l'incarico è determinato sulla base dei corrispettivi riportati nell'allegato dettaglio dei costi, in € _____ per la redazione del Piano di caratterizzazione, in € ____, per la redazione del progetto definitivo/esecutivo degli interventi di caratterizzazione e di messa in sicurezza e in € _____ per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, per complessivi € _____, oltre contributi assistenziali e fiscali per un importo complessivo stimato di € _____.

Il professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto e da quanto precisato nell'offerta, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo dell'Amministrazione.

I corrispettivi convenuti sono imm modificabili ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui alla presente convenzione.

L'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale si riserva l'insindacabile facoltà di ridurre a consuntivo il corrispettivo spettante al Professionista qualora l'opera da lui progettata sia d'importo inferiore a quello indicato come limite di spesa della presente convenzione.

Le eventuali consulenze di cui il Professionista potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo al Professionista medesimo, sono da considerarsi comprese negli importi come sopra determinati.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo si farà riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 7

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

La regolarità contributiva con la Cassa previdenziale di appartenenza è stata accertata mediante l'acquisizione del DURC/certificato INARCASSA prot.;

Il Professionista deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi sindacali integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Il Professionista deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro e delle condizioni di lavoro.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Professionista per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

Art. 8

Pagamento

Il compenso, così come stabilito all'art. 4, è corrisposto a seguito di presentazione di relativa fattura debitamente vistata dal Responsabile del Procedimento per avvenuta prestazione di ciascuna delle prestazioni previste.

Il professionista, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Professionista si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m.i. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

L'erogazione del compendo sarà effettuato, per ciascuna prestazione, in misura del 30% alla presentazione dei rispettivi elaborati e nel rimanente 70% all'avvenuta approvazione degli stessi, previa presentazione ed accettazione della stesura definitiva degli elaborati tecnici con recepimento delle eventuali prescrizioni contenute negli di approvazione.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche. La liquidazione di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico è comunque subordinata

all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo e di ogni altra documentazione prevista dalle vigenti normative di settore.

Le fatture dovranno essere inviate secondo la normativa della P.A. relativa alla fatturazione elettronica, utilizzando il codice IPA: 7A66MX quale codice identificativo dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale Sociali e dovranno riportare nell'apposito campo il numero del CIG, il Codice CUP.

Art. 9

Diritto d'autore e proprietà degli elaborati

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, l'elaborato resta di proprietà piena ed assoluta della Regione Basilicata, la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

Essa potrà altresì introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista possano essere sollevate obiezioni di sorta.

Art. 10

Facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106 dello stesso Codice.

Il professionista non potrà avvalersi del subappalto fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 31 comma 8 del codice.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice.

La sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali è causa di recesso.

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal convenzione ai sensi dell'art. 2237 comma 1 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi il Professionista avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte.

Il recesso da parte del Professionista, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'ente per i danni provocati.

Ai sensi dell'art. 1456 C.C. l'ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno della convenzione nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a. ritardo nella consegna degli elaborati che comporti l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del compenso professionale;
- b. accertato difetto degli elaborati, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento;
- c. inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione;
- d. transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;
- e. cessione del contratto, in tutto o in parte;

f. subappalto non autorizzato;

g. violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 11.

h. salvo quanto previsto ai punti precedenti nell'ipotesi in cui il Professionista non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico o dal presente convenzione.

i. nelle ipotesi di risoluzione di cui alle lett. a), b) e c) la risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Ente di valersi della clausola risolutiva; mentre nelle ipotesi previste dalla lettera h) la notifica della volontà di valersi della clausola risolutiva, deve essere preceduta dalla diffida ad adempiere inoltrata entro un congruo termine e dal persistente inadempimento da parte del Professionista.

l. Nell'ipotesi di risoluzione di cui alla lett. b) al Professionista non è dovuto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento svolte. Nelle altre ipotesi previste dal medesimo comma invece saranno corrisposte al Professionista le sole competenze dovute per le prestazioni fino ad allora svolte purché ritenute accettabili dall'Ente.

m. per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C. oltre il termine di 10 giorni dalla firma della presente convenzione;

Quanto sopra stabilito non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento o sospensione giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, la presente convenzione potrà essere risolta mediante semplice lettera raccomandata o PEC da inviarsi dall'ente al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dall'ente a qualsiasi titolo, sia contrattuale sia extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata o PEC.

Per qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla presente convenzione e che non si fosse potuta definire in via amministrativa, attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Procedimento nel termine di 90 giorni da quello in cui sia stata fatta richiesta, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Potenza, con l'esclusione dell'arbitrato a cui le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare.

Art. 11

Codici di comportamento dipendenti e clausole conflitto di interessi.

Il Professionista dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165". La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

Il professionista dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Il Professionista dichiara altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 12

Tracciabilità flussi finanziari

Il Professionista deve rispettare a pena di nullità la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010.

Il Professionista si impegna a comunicare al Committente, nei termini previsti dall'art. 3 L. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari dedicati con indicazione del relativo servizio.

Il Professionista si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Potenza – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13

Vincolatività delle obbligazioni

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione regionale affidante solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione e affidamento, ai sensi delle norme vigenti, senza ulteriori formalità.

Art. 14

Spese di convenzione

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare/convenzione sono a carico esclusivo del Professionista, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi tipo di rivalsa.

A carico esclusivo del Professionista restano, altresì, le tasse, le imposte, i bolli, diritti fissi, di segreteria e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sui servizi oggetto della convenzione.

Art. 15

Normativa applicabile e volontà delle parti

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente disciplinare d'incarico/convenzione si richiama quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee Guida ANAC n. 1/2016 approvate con deliberazione del Consiglio n. 138/2018 agg. Delib 417/2019, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove vigente, dal D.Lgs. 81/2008 es.m.i., dal Decreto Ministro della Giustizia del 16/06/2016 (in GU 174/2016), dalla normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico e dal Codice Civile.

Qualora entri in vigore, nel corso dell'esecuzione della convenzione, una nuova legge comunitaria, nazionale o regionale di disciplina dei lavori pubblici e delle attività oggetto del presente convenzione che imponga variazioni agli elaborati, il Professionista sin d'ora manifesta la propria disponibilità ad introdurre le necessarie modificazioni al presente convenzione, concordando i conseguenti aumenti o diminuzioni del compenso.

Art. 16

Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Potenza.

Art. 17

Polizza professionale

Il Professionista si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza del presente incarico, lasciando indenne la Stazione Appaltante. A tal fine, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice ha prodotto alla Stazione Appaltante la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, così come prevista dalla Parte II punto 4.1 Linee Guida ANAC n. 1, che copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella prestazione del Servizio che abbia determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'incarico.

Art. 18

Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 19

Domicilio e comunicazioni

Ai fini del presente convenzione, le parti eleggono domicilio:

- a. l'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale in via Vincenzo Verrastro, n. 5 – 85100 Potenza.
- b. il Professionista presso

Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma dandone avviso scritto all'altra parte mediante PEC.

Le comunicazioni tra le Parti hanno luogo con l'utilizzo della PEC.

La parti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 163/2006 per le finalità connesse all'espletamento della presente ricerca di mercato e del servizio in oggetto.

Art. 20

Trattamento dei dati

I dati personali raccolti dalla stazione appaltante saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli

eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti previsti dal d.lgs. 50/2016. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale.

Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto, l'appaltatore è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme vigenti.

Trova in ogni caso applicazione il Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 21

Disposizioni finali

Il Professionista è tenuto ad osservare la normativa deontologia e professionale ed in particolare il segreto professionale.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2 del DPR 24.04.1986, n. 131 e l'onere della stessa è posto a carico della parte che vi ricorre.

Il Dirigente

(_____)

firmato digitalmente

il Professionista

(_____)

firmato digitalmente